



## Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Settore Rifiuti Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

### Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.9924/2016 del 04/11/2016

Prot. n.256045/2016 del 04/11/2016  
Fasc.9.11 / 2016 / 666

**Oggetto: Green Power Marcallese s.r.l. con sede legale in Milano – Via Ajraghi n. 30, progetto per progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi (FORSU) per la produzione di bio-metano da realizzarsi in Comune di Marcallo con Casone (MI) - Via Per Boffalora - S.P. 224 snc. Art. 20 d.lgs. 152/2006 e art. 6 l.r. 5/2010.**

#### IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

##### Visti

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014, n. 46 e dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 14106 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza”;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l'art. 1 c. 16;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'articolo 23;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, e s.m.i.;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 11317 del 10 febbraio 2010;
- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5;
- il d.m. 30 marzo 2015 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art. 15 del d.l. 24/06/2014, n. 91 con modificazioni dalla l. 11/08/2014, n. 116”;
- la d.g.r. 8 febbraio 2016 n. 4792 “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali in revisione delle Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale di cui alla d.g.r. 1266/2014”;

#### **Visti e richiamati**

- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23.05.2016 Prot. 99010/2010);
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta provinciale R.G. n.509/2013 del 17.12.2013;
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità della Città Metropolitana di Milano, approvato con decreto del Sindaco metropolitano di R.G. n. 7/2016 del 26/01/2016;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan R.G. n. 18/2016 del 4/02/2016 con il quale i Dirigenti sono autorizzati ad assumere gli atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio 2016 e sino all'approvazione del PEG 2016 nel rispetto dei limiti e delle direttive in esso contenute;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

**Considerato** che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

**Atteso** che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario Generale;

**Dato atto** che in data 1/08/2016 la Società Green Power Marcallese S.r.l. ha presentato alla Città Metropolitana di Milano richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. (atti prot. n. 173396), riguardante il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi (FORSU) per la produzione di bio-metano da realizzarsi in Comune di Marcallo con Casone (MI) S.P. 224 snc Via Per

Boffalora;

**Considerato** che l'attività che l'Impresa chiede di poter effettuare rientra tra quelle individuate nell'Allegato IV, alla Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Dato atto** che dell'avvenuta trasmissione della sopraindicata richiesta di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. dell'1/08/2016, è stata data pubblicità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 mediante pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente e sul portale S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia in data 2/08/2016;

**Fatto presente** che con nota del 2/08/2016 (prot. n. 176102) la Città Metropolitana di Milano ha chiesto all'Impresa di integrare il progetto presentato, ha comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sospeso lo stesso;

**Preso atto** che la Società Green Power Marcallese S.r.l. con nota del 30/08/2016 (prot. n. 193059) ha prodotto alla Città Metropolitana di Milano documentazione integrativa per l'espletamento del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.;

**Atteso** che la Città Metropolitana di Milano, con nota del 4/08/2016 (prot. n. 193059), ha chiesto ai Comuni di Marcallo con Casone, Mesero, Boffalora sopra Ticino, Magenta di voler condividere, validare, ed eventualmente aggiornare l'elenco degli impianti e del tessuto residenziale, evidenziati negli elaborati allegati a detta comunicazione, acquisiti attraverso il SIT della Città Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia, al fine della conclusione del procedimento;

**Rilevato** che:

- il Comune di Boffalora Sopra Ticino con comunicazione del 12/08/2016 di protocollo n. 7952 (prot. n. 183329 del 30/08/2016) evidenzia tra gli stressors la presenza delle strade provinciali S.P. ex S.S. n. 117 e S.P. n. 117 oltre alla S.S. n. 336. Fa rilevare che relativamente al *“tessuto urbano considerato discontinuo, è di fatto, il tessuto più diffuso e che caratterizza tipicamente i paesi dell'est Ticino (Marcallo con Casone e Boffalora Sopra Ticino) e presenta la concentrazione di abitanti media della zona, interessati dai possibili effetti negativi dell'impianto”*;
- i Comuni di Mesero, Marcallo con Casone, Magenta, non hanno segnalato ulteriori impianti o aree del tessuto residenziale rispetto a quelli evidenziati;

**Atteso** che la Città Metropolitana di Milano, con nota del 19/09/2016 (prot. n. 213725) ha chiesto al Parco Lombardo della Valle del Ticino, di fornire un parere in merito alla necessità di presentare la Valutazione di Incidenza degli Interventi, ai sensi dell'art.6 comma 3 della l.r. 5/2010, della d.g.r. n. 14106 dell'8/8/2003 e delle eventuali indicazioni dei Piani di Gestione, come indicato al punto 2 del dispositivo del decreto sopra citato.

**Preso atto** che la Società Green Power Marcallese S.r.l. con nota del 21/09/2016 (prot. n. 0216062) ha prodotto documentazione integrativa al fine di consentire al Parco Lombardo della Valle del Ticino la valutazione di competenza per la formulazione del parere di cui sopra;

**Rilevato** che il Parco Lombardo della valle del Ticino con nota di protocollo n. 0009203 del 4/10/2016 (acquisita al prot. n. 229003 di pari data) richiamata la richiesta di Città Metropolitana di Milano ed il progetto presentato dalla Società Green Power Marcallese S.r.l. comunica che, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 e dell'art. 6 all. C della d.g.r. n. 7/14106 del 8/08/2003, ritiene di poter escludere l'intervento in oggetto dalla procedura di incidenza. Consiglia l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per la realizzazione di interventi compensativi dal momento che queste si adattano meglio alle condizioni locali e garantiscono un migliore inserimento dal punto di vista

paesaggistico.

**Rilevato** che, entro il previsto termine di 45 gg. dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente, individuato nel giorno 16/09/2016, **non** sono pervenute osservazioni riguardanti la suddetta richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 1/08/2016 dall'Impresa in oggetto, pubblicata in data 2/08/2016.

**Tenuto Conto** che con nota datata 15/09/2016 protocollo n. 8761 (prot. n. 212560 del 19/09/2016 e prot. n. 220014 de 26/09/2016) il Comune di Boffalora Sopra Ticino ha fatto pervenire le proprie osservazioni ed in particolare:

- ritiene molto importante lo svolgimento con maggiore attenzione della valutazione del traffico indotto dal nuovo impianto sulle S.P. n. ex S.S. 11, S.P. 117 e S.S. 336;
- chiede che venga posta particolare attenzione alla vicinanza del nuovo impianto al tessuto urbano consolidato del Comune di Boffalora sopra Ticino, laddove é concentrata la maggior parte della *popolazione che potrebbe subire effetti negativi dalla messa in funzione dell'impianto*;
- sottolinea la presenza dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili con sede in Bernate Ticino, che seppur a distanza superiore a 1.500 dal progetto "*contribuisce a delineare una situazione di allerta per effetti negativi sulla popolazione e sull'ambiente*".

**Fatto presente** che con nota dell'11/10/2016 prot. 235834 la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso alla Società Green Power Marcallese S.r.l. la nota del 15/09/2016 protocollo 8761 (prot. Città Metropolitana n. 212560 del 19/09/2016) recante le osservazioni formulate dal Comune di Boffalora Sopra Ticino, al fine di consentire alla Società proponente la formulazione delle eventuali precisazioni in merito.

**Tenuto conto** che Società Green Power Marcallese S.r.l. con nota del 18/10/2016 (prot. n. 241450) ha trasmesso elaborato testuale recante gli approfondimenti sviluppati in merito alle osservazioni formulate dal Comune di Boffalora Sopra Ticino.

**Preso atto** che la Società Green Power Marcallese S.r.l. con nota del 3/11/2016 (prot. n. 254515) ha prodotto alla Città Metropolitana di Milano ulteriore documentazione integrativa per la conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.;

**Atteso** che la Città Metropolitana di Milano ha proceduto ad effettuare il controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. sulla base degli elaborati predisposti in conformità alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 11317 del 10 febbraio 2010, anche con riferimento alle informazioni previste dall'Allegato V, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06;

**Dato atto** che, dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana di Milano, il progetto ha una potenzialità di trattamento pari a 99 t/g (R3) relativamente alla fase di digestione anaerobica e di 23 t/g (R3) relativamente alla fase di depurazione del Biogas, valutato dal Proponente sulla base delle potenzialità massime di recupero giornaliero dell'impianto;

**Rilevato** che dai dati riportati nelle schede relative alle varie caratterizzazioni dell'iniziativa in argomento (progettuali, ambientali e territoriali) e dalle varie elaborazioni eseguite nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 11317 del 10.02.2010, risulta la definizione dei vettori di impatto di cui alle tabelle in Allegato A;

**Ricordato** che le verifiche previste dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente sono state eseguite partendo dalle informazioni e dai dati forniti dall'Impresa, integrate e/o modificate con quelle acquisite da terzi e/o d'ufficio;

**Fatto presente** che il progetto non risulta soggetto alla procedura di V.I.A. ma necessita di specifiche integrazioni, misure di mitigazione, compensazione e/o di un Piano di Monitoraggio e Controllo, che verranno imposti con il presente provvedimento, nei seguenti casi:

- Ic per 1 o più indicatori di pressione assume un valore uguale o superiore al valore soglia C;
- Id assume un valore uguale o superiore al valore soglia D.

**Tutto ciò premesso,**

### **DECRETA**

1. che il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi (FORSU) per la produzione di bio-metano da realizzarsi in Comune di Marcallo con Casone (MI) - Via Per Boffalora - S.P. 224 snc presentato dalla Società Green Power Marcallese S.r.l. non è soggetto alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come definito dalla schede di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. in accordo a quanto previsto dalla nota del Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'Impresa per la realizzazione di interventi compensativi dovrà utilizzare esclusivamente specie autoctone considerato che queste si adattano meglio alle condizioni locali e garantiscono un migliore inserimento dal punto di vista paesaggistico. ;
3. che, in relazione al superamento degli indici Ic (indici di impatto cumulativo) e dell'indice Id (Indice di impatto cumulativo complessivo), il progetto necessita di ulteriori misure integrative e di un piano di monitoraggio; pertanto il Proponente dovrà prevedere le seguenti misure gestionali di mitigazione e di compensazione dei vari indici di impatto:
  - il conferimento dei rifiuti all'impianto dovrà essere pianificato con un'ottimizzazione dei carichi, dei percorsi e degli orari al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale;
  - i motori dei mezzi in stazionamento nel sito, in attesa della fase di carico o scarico e quando non utilizzati per le movimentazioni interne, dovranno essere mantenuti spenti;
  - la piantumazione ulteriori essenze arboree rispetto a quelle già in progetto, in numero di circa 15-20 elementi la cui collocazione, numero e specie dovranno essere proposte dall'Impresa come misure di compensazione sul territorio, da condividere con il Comune territorialmente competente;
  - la pianificazione di una campagna di monitoraggio dello stato di qualità dell'aria (PM10, NOX, SO2, CO2, CO, COV, NH3), prevedendone una ante operam, prima della messa in esercizio dell'impianto ed almeno una post operam. e la costruzione di indicatori di emissioni totali annui, diretti ed eventualmente anche indiretti, di gas ad effetto serra, espressi in tonnellate di CO2 equivalente, ed emissioni totali annue di sostanze inquinanti (NOX; SOX). Successive campagne andranno valutate in funzione degli esiti della campagna post operam o di eventuali variazioni che possano modificare la configurazione degli impatti valutati;
  - entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'Impianto, lo svolgimento di una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune di Bollate ed A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;

4. che l'accoglimento delle suindicate prescrizioni dovrà essere riportato e approfonditamente sviluppato dalla Società Green Power Marcallese S.r.l. in apposito documento da allegarsi al progetto definitivo dell'impianto di gestione rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 che verrà sottoposto a valutazione da parte degli Enti e degli Organi tecnici in fase istruttoria.

### **INFORMA**

- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003;
- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Piergiorgio Valentini - Responsabile del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti;
- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

### **DISPONE**

- la pubblicazione di sintetico avviso dell'emissione del presente atto sul B.U.R.L., nonché la pubblicazione integrale sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia;
- l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di notifica (o trasmissione con altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto);
- che, il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- che il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale, in quanto ai sensi del D.Lgs 97/2016 tale pubblicazione non è più necessaria;
- la notifica del presente atto alla Società Green Power Marcallese S.r.l.

- (greenpowremarcallese@pec.it) nonché il suo inoltro, per opportuna informativa, a:
- Comune di Marcallo con Casone (MI) (comune.marcalloconcasone@pec.regione.lombardia.it);
  - Comune di Mesero (MI) (comune.mesero@pec.regione.lombardia.it);
  - Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) (comune.boffaloraticino@pec.it);
  - Comune di Magenta (MI) (egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net);
  - Parco del Ge.l.so. P.L.I.S.(comune.marcalloconcasone@pec.regione.lombardia.it)
  - Parco Lombardo della Valle Del Ticino (parco.ticino@pec.regione.lombardia.it)
  - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
  - A.T.S. Città Metropolitana di Milano (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it).

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E  
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE  
AMBIENTALI  
**Dr. Luciano schiavone**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile del Procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini*

*Pratica trattata da: Ing. Elena Airaghi*

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01130912714841

€ 1,00: 01130912714908